

Bruxelles, 13 aprile 2015 (OR. fr)

7767/15 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2013/0024 (COD)

> **CODEC 462 EF 64 ECOFIN 234 DROIPEN 29 CRIMORG 31**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (prima lettura)
	- Adozione
	a) della posizione del Consiglio
	b) della motivazione del Consiglio
	= Dichiarazione

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca, pur accogliendo con favore il compromesso sulle proposte di direttiva e di regolamento AML, deplora che tali atti stabiliscano norme aggiuntive che non corrispondono adeguatamente allo spirito della pertinente raccomandazione del GAFI (n. 11). Tale raccomandazione stabilisce solo un termine minimo di conservazione di tutte le registrazioni necessarie al perseguimento delle attività criminose. Tuttavia, l'articolo 40 della proposta di direttiva AML (e analogamente l'articolo 16 della proposta di regolamento AML) vanifica la ratio e la finalità delle misure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo fissando la durata massima di conservazione delle registrazioni (10 anni). Questa limitazione della conservazione delle registrazioni è in contrasto con le esigenze dell'azione penale.

7767/15 ADD 1 1 bp/NZA/sp/S **DPG** IT Le registrazioni delle operazioni possono essere importanti per le indagini penali relative a reati gravi per i quali il termine di prescrizione arriva a 20 anni nella Repubblica ceca o la prescrizione è assolutamente esclusa come nel caso di reati di terrorismo, (finanziamento del terrorismo compreso). Le indagini relative a tali reati verrebbero dunque in molti casi ostacolate dall'eliminazione di prove.

La Repubblica ceca parte dal presupposto che sia opportuno fissare solo il termine minimo di conservazione delle registrazioni per adempiere alla ratio e alla finalità degli atti in questione. La determinazione della durata massima di conservazione delle registrazioni dovrebbe essere lasciata alla valutazione e alla decisione degli Stati membri, così da assicurare la conformità con il termine di prescrizione per i reati fissato a livello nazionale e con le esigenze dell'azione penale.

7767/15 ADD 1 bp/NZA/sp/S 2
DPG IT